



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO disciplinante

***MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE
IL CONTRASTO AL FENOMENO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI***

ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Il presente regolamento recepisce e dà attuazione al disposto dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti e/o soggetti, pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2 (Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è considerato irregolarità tributaria lo stato in cui il soggetto interessato abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art. 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di € 20.000,00.

Art. 3 (Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, il competente Ufficio SUAP/Commercio notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o gli effetti della scia sono oggetto, nei 30 giorni successivi, di provvedimento di revoca.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal vigente "Regolamento Generale delle Entrate" o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, anche mediante rateazione espressamente richiesta e formalmente concessa, nei termini e con le modalità già previste dal medesimo Regolamento, approvato con deliberazione C.C. n° 105 del 22/12/1998, come modificato con deliberazione C.C. n° 14 del 2/2/2012.

In caso di rateazione delle somme dovute, nel caso di mancato pagamento di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni, decorso infruttuosamente il quale la licenza/autorizzazione/concessione/scia verrà revocata, senza ulteriore comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 4 (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'Ufficio SUAP/Commercio procede a verificare presso l'Ufficio Tributi dell'Ente la regolarità tributaria del soggetto istante.

Nel caso in cui l'Ufficio Tributi dell'Ente verifichi l'irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento.

In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo a tutta la compagine sociale relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Art. 5 (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione, e poi con cadenza semestrale, l'Ufficio Tributi del Comune provvede a inviare l'elenco dei soggetti che esercitano attività d'impresa in posizione di irregolarità tributaria. all'Ufficio SUAP/Commercio, il quale Ufficio dovrà poi a sua volta fornire sistematicamente all'Ufficio Tributi l'elenco aggiornato dei soggetti di cui al comma precedente.

L'Ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle nuove posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti, limitatamente alle situazioni di irregolarità tributaria, tramite invio dell'elenco dei soggetti morosi al competente Ufficio SUAP/Commercio.

Il funzionario responsabile procede alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o gli effetti della scia sono oggetto, nei 30 giorni successivi, di provvedimento di revoca.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, anche in caso di rateazione espressamente richiesta e formalmente concessa.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 (Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda)

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione o locazione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

Art. 7 (Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento ed ai regolamenti approvati dall'Ente in materia.